



Viale Marco Polo n. 84 - 00153 Roma
Tel. (+39) 06.87754032 - www.biologilazioabruzzo.it
protocollo@pec.biologilazioabruzzo.it

REGOLAMENTO PER L'USO DEL LOGO E DEL TIMBRO DELL'ORDINE DEI BIOLOGI del LAZIO e dell'ABRUZZO
(Approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi in data 10 marzo 2023)

Art. 1 Riferimenti normativi

1. La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” e ss.mm.ii.;
2. Legge 24 maggio 1967, n. 396 “Ordinamento della professione di biologo”;
3. Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”) e, in particolare, l’art. 9, comma 3;
4. Art. 2569 del Codice Civile “*Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio, costituito da un emblema o da una denominazione e destinato a distinguere merci od altri prodotti della propria impresa, ha diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per le quali è stato registrato*”.
5. D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (“*Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*”).

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il corretto utilizzo del logo dell’Ordine dei Biologi del LAZIO e dell’ABRUZZO (di seguito anche “Ordine”) regolarmente registrato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20/04/2022, le cui caratteristiche sono indicate dettagliatamente nell’allegato al presente regolamento.
2. Il menzionato logo in forza della registrazione di cui al punto precedente, gode di ogni protezione prevista dall’ordinamento legislativo e giudiziario della Repubblica Italiana.

Art. 3 – Utilizzo da parte degli iscritti

1. L’Ordine autorizza i propri iscritti a utilizzare gratuitamente la versione del logo descritta di seguito.
2. La versione del logo dell’Ordine utilizzabile è esclusivamente quella descritta nell’allegato.
3. L’Ordine concede il diritto d’uso del logo ai biologi iscritti all’albo che non si trovino in condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione e che abbiano sottoscritto per adesione e accettazione il presente regolamento mediante la compilazione dell’apposito modulo reperibile presso la segreteria e sul sito web www.biologilazioeabruzzo.it.
3. Il logo originale verrà inviato via PEC all’indirizzo segnalato sulla domanda.
4. Il logo non può formare oggetto, da parte dell’iscritto, di cessione, donazione, trasferimento o dazione a terzi a qualsiasi titolo.
5. Il diritto di uso del logo cessa e l’autorizzazione è revocata di diritto in caso di:
 - trasferimento ad altro Ordine;
 - cancellazione o sospensione dall’albo;
 - insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo svolgimento della professione;
 - utilizzo improprio o mancato rispetto del presente regolamento.

Art. 4 – Modalità di utilizzo

1. Il logo può essere apposto esclusivamente sulla carta intestata, sui biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro professionale. Può essere inserito anche sulle targhe riportanti il proprio nominativo e il titolo ovvero in ogni altro strumento volto alla rappresentazione dei soli titoli professionali.
2. È espressamente vietato utilizzare il logo dell'Ordine per finalità direttamente o indirettamente volte alla commercializzazione e sponsorizzazione di prodotti e/o attività svolta dal professionista.
3. Il logo non potrà mai essere usato per finalità diverse da quelle professionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispondenza personale o attività non rientranti in quelle previste dalla legge 396/1967.

Art. 5 – Responsabilità e utilizzo improprio

1. L'utilizzo improprio del logo o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente regolamento comportano l'esclusiva responsabilità del richiedente, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l'Ordine che ne ha rilasciato l'autorizzazione, e dà facoltà all'Ordine, oltre che procedere alla revoca dell'autorizzazione all'uso del logo, di richiedere il risarcimento del danno provocato e di esaminare il comportamento dell'iscritto sotto il profilo deontologico.

Art. 6 – Limitazioni

1. Il logo non è modificabile né nella norma né nel colore né nella dimensione e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte.
2. Il logo non può essere usato in maniera parziale.
3. L'Ordine, secondo quanto previsto dall'Art. 20 D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 "ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
 - a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
 - b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
 - c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Art. 7 – Modifiche del logo

1. L'Ordine si riserva il diritto di apportare all'attuale logo cambiamenti mediante la modificazione di forma, colore, grafismo, nome, simboli e formato.
2. Le eventuali modifiche apportate dall'Ordine saranno vincolanti per l'uso che del logo farà il professionista iscritto, a partire dal momento in cui quest'ultimo riceverà notizia delle variazioni.

Art. 8 – Utilizzo da parte di non iscritti

1. il logo dell'Ordine può essere usato da Enti, imprese o organizzazioni che hanno ottenuto il patrocinio dell'Ordine attenendosi alle istruzioni contenute nella comunicazione di concessione del patrocinio, limitatamente all'evento a cui si riferisce la stessa in ordine a date, luoghi, ed eventuali restrizioni.

Viale Marco Polo n. 84 - 00153 Roma
Tel. (+39) 06.87754032 - www.biologilazioabruzzo.it
protocollo@pec.biologilazioabruzzo.it

2. L'inosservanza delle istruzioni impartite sull'utilizzo del marchio e del logo dell'Ordine è soggetta a revisione e possibile revoca del patrocinio. Il marchio o il logo dell'Ordine, inviato con la concessione del patrocinio non può essere modificato e deve altresì essere accompagnato da specifica "patrocinato da" o "con il patrocinio di". Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi dell'Ordine è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che in ogni caso declinerà richieste di utilizzo prettamente commerciale.

Art. 9 – Utilizzo del timbro

1. Il Timbro recante il logo dell'Ordine, il nome ed il numero di iscrizione all'Albo, è rilasciato all'iscritto previa compilazione del modello reperibile sul sito web istituzionale.

In particolare, il fac-simile del Timbro, con le specifiche da utilizzare per la realizzazione (dimensioni e diciture) viene rilasciato via PEC agli iscritti che ne fanno richiesta,

Il Timbro rilasciato o approvato dall'Ordine è l'unico utilizzabile dall'iscritto esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esercizio della professione di Biologo e ne è inibito l'uso nei casi previsti dall'art. 2 comma 5

Il Timbro rilasciato dall'Ordine andrà riconsegnato nei casi di:

- trasferimento ad altro Ordine;
- cancellazione dall'albo;
- insorgenza di ogni altra causa impeditiva non temporanea allo svolgimento della professione;

Art. 10 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.

2. L'iscritto che avesse già iniziato a utilizzare il logo o parte di esso dovrà adeguarsi a quanto previsto nel presente regolamento.

3. l'ONB vigilerà costantemente sull'utilizzo del proprio logo da parte degli iscritti.

4. Il presente regolamento sostituisce qualunque precedente statuizione sull'uso del logo e del timbro dell'Ordine